

Credito d'imposta per l'acquisto di prodotti riciclati: criteri di applicazione e fruizione

di **Debora Reverberi**

Seminario di specializzazione

Transizione 5.0: il credito d'imposta per la transizione digitale ed energetica

Scopri di più

Sono finalmente noti i criteri di applicazione e fruizione del **credito d'imposta per l'acquisto di prodotti e imballaggi riciclati nel biennio 2023-2024**, di cui all'articolo 1, [commi 686 - 690](#), L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023).

La misura agevolativa, finalizzata a *“incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, ... ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio”*, **era**, infatti, **bloccata in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo**.

Il Decreto del Ministero Dell'ambiente e Della Sicurezza Energetica del 2.4.2024, pubblicato in G.U. n. 117 del 21.5.2024, definisce **l'ambito applicativo soggettivo e oggettivo**, i requisiti tecnici e le certificazioni necessarie nonché **l'iter di accesso alla misura** e le modalità di fruizione.

L'incentivo consiste in un **credito d'imposta in regime de minimis**, in misura pari al **36%** delle spese ammissibili **effettivamente sostenute**, ai sensi dell'[articolo 109](#), commi 1 e 2 del Tuir, **nel 2023 e nel 2024**, entro il limite di **credito annuo per beneficiario di 20.000 euro** e di risorse finanziarie stanziata dalla Legge di Bilancio 2023 **di 5.000.000 euro per ciascun anno**.

I soggetti beneficiari sono le imprese, costituite, regolarmente iscritte e “attive” presso il Registro Imprese, che svolgono **un'attività economica in Italia**, attraverso una sede principale o secondaria sul territorio nazionale, **eccetto quelle soggette a liquidazione volontaria** o procedure concorsuali, sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001 o altre situazioni che **siano causa di incapacità o di impedimento** a beneficiare di agevolazioni pubbliche.

Le spese ammissibili sono relative all'acquisto dei seguenti prodotti e imballaggi riciclati, in possesso dei requisiti tecnici e delle certificazioni elencati in Allegato 1 al D.M. 2.4.2024:

1. **prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata** o da altro circuito post-consumo degli imballaggi in plastica;
2. **imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002**, inclusi gli **imballaggi in carta e cartone** (eccetto gli imballaggi in carta stampati con inchiostri, gli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e gli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili) e gli **imballaggi in legno non impregnati**;
3. **imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta**;
4. **imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio**;
5. **imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro**.

I beni acquistati devono risultare **effettivamente immessi nel ciclo produttivo** del soggetto beneficiario, con conseguente **inammissibilità delle merci da rivendita**.

Le fatture di acquisto (a cui si riferiscono le spese ammissibili) devono risultare **regolarmente pagate dal conto corrente** intestato al soggetto beneficiario e con modalità *“che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti e l'immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture”*.

Anche a tal fine è necessaria **l'attestazione**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del presidente del Collegio Sindacale o del revisore legale in carica o di un **revisore legale** iscritto al registro dei revisori o di un professionista iscritto nell'albo dei **dottori commercialisti e degli esperti contabili**, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del **centro di assistenza fiscale**.

La menzionata attestazione obbligatoria inerisce ai **seguenti dati**:

- l'elenco delle **spese ammissibili e il periodo di effettivo sostenimento**;
- l'effettivo utilizzo dei **beni acquistati nel ciclo produttivo** dell'impresa;
- l'integrale **pagamento delle fatture di acquisto** attraverso il conto corrente intestato al soggetto richiedente e con modalità tracciabili;
- l'assenza, a fronte delle medesime spese, di **altri benefici che si configurino come aiuti di Stato**.

L'**iter di accesso** alla misura prevede l'invio di un'istanza telematica, **entro 60 giorni dall'attivazione della procedura informatica** che sarà accessibile dal sito istituzionale del Ministero www.mase.gov.it all'apertura di ciascuno dei due sportelli:

- **sportello relativo all'annualità 2024**, avente ad oggetto le **spese sostenute nel 2023** entro il limite di risorse stanziato di **5.000.000 euro**;
- **sportello relativo all'annualità 2025**, avente ad oggetto le **spese sostenute nel 2024** entro il limite di risorse stanziato di **5.000.000 euro**.

Nella gestione della procedura di concessione il Ministero si avvale della **collaborazione di**



Invitalia.

L'agevolazione è liberamente **cumulabile con altre misure** che non si configurino come aiuti di Stato *“a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto”*.

Il credito d'imposta è **fruibile esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#), **senza l'applicazione dei limiti**, di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#), *“decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati”* recanti **l'elenco dei beneficiari** e il credito d'imposta riconosciuto.

Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile Irap e **non rileva ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61](#) e [109, comma 5, Tuir](#)**.